

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1972

Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. — L'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito l'esame nella decorsa legislatura del disegno di legge n. 1467 presentato dai senatori Zugno e De Vito. Si ritiene, pertanto, necessaria la sua ripresentazione con le giustificazioni allora addotte e tuttora valide. È noto che in conformità al precetto costituzionale (articolo 45, comma secondo) per cui « la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato », il Parlamento ha emanato in questi ultimi venti anni disposizioni che hanno gradualmente elevato il « lavoratore artigiano », agevolandolo in campo tributario, assistenziale, previdenziale e creditizio.

Anzitutto il legislatore ha voluto precisare la figura completando ed aggiornando la definizione datane a suo tempo dal codice civile all'articolo 2083 per cui « sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro

che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

Infatti con legge 25 luglio 1956, n. 860, considerate le esigenze nuove della produzione si precisa che:

1) non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia;

2) può valersi — entro certi limiti — della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Se poi si tiene presente quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 860 del 1956 per cui « è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o

di società — escluse le società per azioni — a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale», risulta di tutta evidenza come nel nostro attuale ordinamento giuridico l'impresa artigiana è considerata anzitutto in relazione al lavoro prestato dal suo titolare e dai suoi familiari e dove il lavoro dipendente è solo complementare.

Ma vi sono poi casi dove tale assimilazione, impresa artigiana-lavoro, risulta più evidente; sono, ad esempio, i casi di aziende artigiane che lavorano per conto terzi con materiale totalmente fornito dall'impresa committente e spesso anche con macchinario fornito dalla stessa e sotto la sua direzione tecnica. Se è vero quindi in generale, che il titolare artigiano « ha la piena responsabilità dell'azienda e assume tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione » (lettera e] dell'articolo 1 della legge n. 860 del 1956), è altresì indubbio che nelle lavorazioni per conto terzi, regolarmente iscritte sul registro « merce in lavorazione presso terzi » della ditta committente che assume anche, limitatamente a tali lavorazioni, la direzione « tecnica », il lavoro dell'artigiano e dei suoi familiari ed eventualmente dei suoi dipendenti, pur prestato nelle diverse circostanze giuridiche suindicate, presenta le caratteristiche essenziali del « lavoro a domicilio » o della prestazione professionale o addirittura del « lavoro subordinato ». Le imprese artigiane infatti, nel caso di lavorazioni per conto terzi, agiscono sostanzialmente come lavoratori dipendenti, sostituendo, con la propria organizzazione del lavoro artigiano, quella mae-

stranza che manca al committente o che lo stesso non crede, in date circostanze, di assumere: in tale caso è doveroso assicurare al lavoro dell'artigiano e dei suoi dipendenti quelle stesse guarentigie, quegli stessi privilegi che il « lavoro subordinato » o il « lavoro a domicilio » o quello dello studio professionale ha nei confronti del proprio datore di lavoro, particolarmente nel caso questi sia dichiarato in stato di fallimento.

Se è vero, come è vero, che « il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito » — e nessuno può disconoscere come alla base del credito del « lavoratore subordinato », o del « lavoratore a domicilio », o del professionista, o dell'artigiano che « lavora per conto terzi » con materiale fornito dal committente, stia una stessa unica causa — è necessario che la legislazione sull'impresa artigiana, a difesa delle sue minime esigenze di vita, sia integrata con l'estensione ai crediti dell'azienda artigiana per lavori per conto terzi — almeno nel caso di materiale fornito esclusivamente dal committente — del privilegio già goduto dai prestatori d'opera.

Solo così il lavoro dell'artigiano, dei suoi familiari e dei suoi eventuali dipendenti, come degli stessi apprendisti, potrà trovare la stessa difesa e garanzia che già spetta a tutti i lavoratori. Solo così trova concreta applicazione — senza discriminazioni — il primo comma dell'articolo 35 della Costituzione che recita:

« La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ».

Ci auguriamo che il disegno di legge possa trovare premurosa sensibilità presso tutti i settori e che il Parlamento voglia sollecitamente approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

All'articolo 2751 del codice civile dopo il punto 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) i crediti delle aziende artigiane, che lavorino per conto terzi materiale fornito esclusivamente dal committente e sotto la direzione tecnica di questi, limitatamente agli ultimi sei mesi e purchè il materiale lavorato risulti da bolla di consegna iscritto al registro delle merci in conto lavorazione, che deve essere tenuto dal committente ».